

**Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68
(Norme sul sistema delle autonomie locali) sulla ripartizione del
Fondo regionale per la montagna**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La l.r. 68/2011, stabilisce, ai commi 7 e 8 dell'art.87, che la Giunta regionale adotti, entro due anni dall'approvazione della stessa legge, un regolamento che rechi la disciplina di attuazione per la concessione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale per la montagna. In particolare, con il Regolamento vengono individuati i criteri di riparto, ivi compresi i criteri preferenziali nei confronti delle unioni di comuni, e di revoca del fondo, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati da effettuarsi con cadenza almeno annuale, le procedure di eventuale revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate.

Tali disposizioni sono di seguito illustrate, articolo per articolo.

Articoli 1 e 2

In questi primi articoli sono indicati l'oggetto del Regolamento e i beneficiari delle risorse del Fondo. I beneficiari sono gli enti indicati nella l.r. 68/2011 (unioni di comuni, comuni montani non in ente associato, amministrazioni provinciali).

Articolo 3

In questo articolo sono individuati i criteri di riparto del Fondo prefigurando, al fine di stabilire criteri preferenziali a favore delle unioni di comuni, due quote di attribuzione agli enti: una destinata alle unioni di comuni e alle amministrazioni provinciali, l'altra ai comuni montani non inseriti in ente associato.

La prima quota (comma 1), individuata come non inferiore all'80 per cento della dotazione del Fondo, è ripartita tra le unioni di comuni e alle amministrazioni provinciali subentrate alle unioni disciolte tenendo conto dei seguenti criteri:

- il territorio montano, per un'incidenza pari al 50 per cento;
- la popolazione montana, per un'incidenza pari al 30 per cento;
- l'indice di disagio di cui alla l.r.68/2011, per un'incidenza pari al 20 per cento.

La seconda quota (comma 5), non superiore al 20 per cento, è destinata ai comuni montani non ricompresi negli enti di cui al comma 1.

Il comma 6 del presente articolo prevede che tali quote siano individuate con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio gestionale. La stessa deliberazione stabilisce l'importo massimo finanziabile per i progetti dei comuni montani e la data di presentazione dei progetti da finanziare.

Articolo 4

Nell'articolo 4 è esplicitato che si accede alle risorse del Fondo attraverso la presentazione di progetti aventi ad oggetto spese di investimento per interventi localizzati esclusivamente in zona classificata montana. Viene inoltre indicato che il Fondo finanzia fino al 90% dell'investimento complessivo necessario alla realizzazione dei progetti presentati e che le risorse regionali possono finanziarie esclusivamente interventi attivati successivamente alla data di presentazione dei progetti.

Articolo 5

In questo articolo sono illustrate le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo regionale, attraverso i sistemi informatici, e l'utilizzo di un modello predisposto dal settore regionale competente per la presentazione dei progetti.

Articolo 6

All'articolo 6 sono delineate le modalità di assegnazione e erogazione delle risorse del Fondo. Gli aspetti principali riguardano:

- l'adozione del decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande;
- l'erogazione delle risorse in tre *tranche* (40 per cento, 40 per cento, 20 per cento) collegate all'effettiva realizzazione del progetto finanziato;
- la possibilità di riassegnazione e riattribuzione delle risorse regionali causa la presentazione di progetti per un importo inferiore alle quote individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.

Articolo 7

In quest'articolo viene individuato un tempo massimo (36 mesi) per la realizzazione dell'intervento finanziato, con la possibilità di una proroga motivata non superiore ad un anno (commi 1 e 2).

E' inoltre stabilita la possibilità (comma 3) per unioni di comuni e province di attribuire ad un comune situato nel proprio territorio la realizzazione dei progetti finanziari. In tale caso il comune sarà considerato come soggetto beneficiario del Fondo e responsabile del rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento. Gli ultimi due commi riguardano l'obbligo del mantenimento per cinque anni nella disponibilità dell'ente attuatore dei beni realizzati/acquisiti con il finanziamento regionale (comma 5) e la possibilità di sostituire, per unioni di comuni e province, i progetti finanziati (comma 6).

Articolo 8

All'articolo 8 è prevista la possibilità di presentare a finanziamento regionale progetti di riserva al fine di creare un potenziale parco progetti da finanziare in caso di disponibilità di risorse dovuta alla non completa attribuzione delle quote pre-assegnate di cui all'articolo 3.

Articolo 9

In questo articolo sono indicate sette tipologie di criteri di priorità per la valutazione dei progetti presentati a finanziamento. Le tipologie sono state scelte al fine di finanziare progetti con un alto grado di integrazione, auto-finanziamento e fattibilità. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3 vengono attribuiti, per ognuno dei criteri di priorità, i punteggi di valutazione e viene individuate una soglia minima di punteggio per l'ammissibilità per i progetti.

Articolo 10

Con questo articolo vengono individuate modalità di incentivazione, attraverso la concessione di una premialità di finanziamento, alla sottoscrizione del Patto per la montagna previsto all'articolo 88 della l.r.68/2011. A tali Patti è infatti destinata una quota, fino ad un massimo del 10 per cento, delle risorse riservate ad unioni di comuni e province con la deliberazione di cui all'articolo 3. Tale incentivazione è modulata sul numero di Patti sottoscritti.

Articolo 11

All'articolo 11 sono descritte le modalità di monitoraggio temporale, procedurale e finanziario dei progetti finanziati con il Fondo, stabilendo la periodicità dello stesso in almeno annuale. Al comma 5 è stata inserita una norma di raccordo con la l.r. 35/2011 sulle opere pubbliche strategiche al fine di evitare duplicazioni nell'elaborazione dei documenti di monitoraggio.

Articolo 12

In questa articolo sono riportate le casistiche per la revoca parziale o totale del finanziamento regionale ed il recupero delle risorse erogate collegando:

- la revoca totale al non rispetto della tempistica per la realizzazione dell'intervento e alla mancata presentazione dei documenti di monitoraggio;
- la revoca parziale all'utilizzo di una quota di risorse minore rispetto a quelle anticipate e al non rispetto del 10 per cento di cofinanziamento nella realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore.

E' stato inoltre individuato un procedimento per la determinazione della revoca (commi 2 e 3).

Articoli 13 e 14

In questi articoli sono definite le disposizioni transitorie e finali e l'entrata in vigore del regolamento. Da rilevare, comma 3 dell'art.13, la salvaguardia delle disposizioni previgenti per i progetti finanziati con le annualità del Fondo precedenti all'entrata in vigore del Regolamento.